

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA  
"COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA"

approvato con delibera del Consiglio comunale n. del

Art. 1  
ISTITUZIONE E FINALITÀ

Il Comune di Povoletto istituisce la "Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna" al fine di garantire l'attuazione, in ambito locale, dei principi di uguaglianza e parità sociale, economica e culturale in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Costituzione ed alla normativa vigente.

Art. 2  
FUNZIONI

1. La Commissione Pari Opportunità opera con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio comunale e della Giunta, per attivare interventi volti alla prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, tra uomo e donna, nonché ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali negli ambiti delle politiche di parità fra uomo e donna (art. 1 del Codice delle Pari Opportunità di cui al D.Lgs. 198/06).

2. La Commissione svolge le proprie funzioni in stretta collaborazione con gli amministratori ed i consiglieri comunali. Mantiene, inoltre, costanti rapporti con altri enti e comitati costituiti con analoghe finalità, con le istituzioni culturali e scolastiche locali, con le associazioni e le organizzazioni del terzo settore, nonché con le rappresentanze delle categoria economiche e imprenditoriali presenti sul territorio.

3. Alla Commissione, nell'autonomo svolgimento delle funzioni, compete:

- a) attivare incontri, convegni, seminari e conferenze per promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità sul territorio;
- b) incentivare la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale e favorire la loro partecipazione attiva alla vita politica, sociale, economica e culturale;
- c) predisporre e concorrere alla realizzazione di progetti tesi ad aumentare le opportunità di formazione e avanzamento professionale delle donne e ad espandere l'accesso al lavoro;
- d) attivare interventi utili a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia, in particolare nell'educazione dei figli e nella cura degli anziani, nonché a rendere compatibile tale esigenza di vita con l'impegno pubblico, sociale e professionale della donna;
- e) sviluppare iniziative nel mondo della scuola volte al riconoscimento ed alla valorizzazione della parità di genere;
- f) mantenere rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello locale, regionale e nazionale;
- g) esprimere parere consultivo preventivo sugli atti programmatici e regolamentari nonché sui piani di spesa del Comune aventi valore rilevante per la condizione femminile e svolgere azioni di verifica;
- h) pubblicizzare periodicamente, almeno una volta all'anno, il lavoro svolto, presentando i risultati emersi e le opere in itinere;
- i) inviare annualmente alla Giunta ed al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

Art. 3  
COMPOSIZIONE E DURATA

1. La Commissione è composta da persone rappresentative di movimenti, associazioni e culture del mondo femminile e da persone che abbiano esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili.

2. La Commissione è composta da 13 membri, di cui almeno 7 di genere femminile, come di seguito indicati:

- un assessore donna delegata dal Sindaco, con le funzioni di Presidente della Commissione;
- due consiglieri comunali, indicate dai capigruppo, di cui una della minoranza. In assenza di componenti femminili all'intero dei gruppi consiliari, le rappresentanze saranno costituite da consiglieri uomini;
- sette componenti segnalati dalle associazioni di volontariato e culturali presenti sul territorio comunale. Qualora i nominativi indicati dovessero essere superiori al numero di posti fissati nel presente regolamento, il Sindaco procederà ad una selezione basata sulla valutazione del curriculum allegato alle singole proposte;
- un docente delle scuole dell'obbligo locali designato/a dal Collegio dei Docenti;
- un rappresentante della "Consulta Giovani" indicato/a dalla Consulta medesima;
- un rappresentante dei genitori delle Scuole dell'obbligo locali designato/a dal Comitato dei genitori ovvero, in assenza del predetto, dal Consiglio d'istituto.

3. La Commissione è nominata con delibera della Giunta comunale e resta in carica per la durata del mandato del Consiglio comunale.

Entro 90 giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio comunale, il Sindaco promuove le procedure per il rinnovo della Commissione.

#### Art. 4

#### FUNZIONAMENTO

1. La Presidenza della Commissione spetta all'assessore donna delegata dal Sindaco.
2. Durante la prima seduta, convocata entro venti giorni dalla nomina, si procede alle operazioni di voto per la nomina della Vicepresidenza. L'elezione avviene con votazione segreta ed è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti (50% + 1). Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessuno abbia ottenuto la maggioranza, si procede ad una terza votazione e risulterà eletto chi avrà ottenuto il numero maggiore di voti e, a parità, il più anziano di età. Il/la Vicepresidente sostituisce la Presidente in caso di assenza o impedimento.
3. La Presidente convoca e presiede le sedute. La Commissione è convocata anche su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
4. La convocazione ordinaria avviene mediante l'invio dell'o.d.g. tramite posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima.
5. Le sedute sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti la Commissione;
6. I componenti della Commissione decadono dalla nomina a seguito di tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute.
7. La cessazione dalla carica di componente della Commissione, per qualsivoglia causa, deve essere immediatamente comunicata al Sindaco affinché la Giunta comunale provveda alla sostituzione nei termini e nei modi previsti per la nomina.
8. Le decisioni della Commissione sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto della Presidente.
9. La Presidente nomina come Segretario uno dei componenti della Commissione.
10. Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte, le eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale è approvato nella riunione successiva.
11. Possono partecipare alle riunioni, con solo diritto di parola, tutti coloro che la Commissione intenderà coinvolgere per la trattazione di specifici punti all'o.d.g..
12. Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute della Commissione e le funzioni della Commissione sono gratuite.
13. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno.
14. la Commissione propone, entro il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente, un programma di attività con l'indicazione delle spese previste e delle relative fonti di finanziamento.

Art. 5

STRUTTURE OPERATIVE

La Commissione si riunisce nella Sala Consiliare oppure in altra sede messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 6

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Nel rispetto degli equilibri richiesti dalla normativa, tenuto delle disponibilità, nel bilancio di previsione possono essere stanziati risorse finanziarie per la realizzazione delle attività poste in essere dalla Commissione.

Art. 7

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione della deliberazione di Consiglio comunale che lo approva.